

Premessa.

Nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, la Commissione — come noto — ha proceduto alla stesura di rapporti territoriali sulla situazione del ciclo dei rifiuti.

Quanto alla Toscana ed all'Umbria, oggetto della presente trattazione, informazioni sono state assunte sia mediante missioni *in loco* (1), sia attraverso l'audizione di esponenti di enti vari sia pubblici che privati (2), sia ancora attraverso l'acquisizione di documentazione scritta.

La Commissione ha proceduto alla verifica dei livelli di attuazione della legislazione inerente alla gestione del ciclo dei rifiuti, all'acquisizione di conoscenze relative alla situazione reale del territorio regionale e alle problematiche inerenti a specifici siti, nonché all'accertamento di eventuali nessi tra l'attività degli operatori del settore ed attività illecite.

Vale la pena osservare, sin da subito, che le due regioni sono state accomunate perché la loro storia di gestione dei rifiuti, urbani e speciali, viene da lontano e la sensibilità ambientale appare particolarmente spiccata, specialmente sotto il profilo della prevenzione e dell'educazione del cittadino al rispetto dell'ambiente.

La regione Toscana, infatti, fin dalla legge regionale 13 novembre 1984, n. 65, ha individuato un sistema di pianificazione di settore che ha attribuito a ciascuna amministrazione provinciale e a ciascun comune potere di intervento nella formazione del piano e nella gestione dello stesso, nonché nell'individuazione dei siti idonei allo smaltimento.

(1) V. in seguito le missioni svolte dalla Commissione.

(2) Per quanto riguarda la Toscana, si ricordano come particolarmente interessanti le audizioni tenutesi nelle sedute del 14 aprile 1998 (ingegner Demetrio Egidi, direttore del servizio protezione civile della regione Emilia Romagna, del dottor Lario Agati e del dottor Piero Biancalani dell'Arpa della regione Toscana, e dell'ingegner Fabio Trezzini, presidente dell'osservatorio ambientale per l'alta velocità tratta Bologna-Firenze) e del 21 aprile 1998 (procuratore della Repubblica aggiunto presso la procura circondariale di Firenze, dottor Beniamino Deidda), che hanno affrontato in modo esaustivo le problematiche relative all'insediamento dei cantieri dell'alta velocità, nonché quella del 16 ottobre 1997, nel corso della quale sono stati auditi i rappresentanti di Italia Nostra, Legambiente, Greenpeace, WWF, Fare Verde, Ambiente e/è vita, i quali hanno messo in evidenza come la Toscana sia stata la prima regione italiana a dotarsi di una legge organica sullo smaltimento dei rifiuti e come i frutti di tale « politica » abbiano avuto benefico impatto sia sull'ambiente che sull'attività produttiva. Al riguardo, si rinvia al « rapporto 2000 sullo stato dell'ambiente », edito dalla regione Toscana.

Interessante è verificare come il programma di sensibilizzazione abbia avuto effetto educativo specialmente sulle nuove generazioni, in quanto in data 19 gennaio 2001, a conclusione del progetto di sensibilizzazione della regione Toscana, sono stati premiati studenti per un concorso sui rifiuti.

L'importanza del progetto e la sua valenza in termini di sensibilizzazione emerge immediatamente dal numero (circa tremila classi e oltre sessantamila giovani coinvolti); ma quello che è più importante è che « L'educazione ambientale entra a scuola ».

Il progetto è articolato nella distribuzione di un « kit educativo » agli allievi ed agli insegnanti, supporto per un'ampia ed articolata attività didattica, e nell'organizzazione di un concorso. « L'impegno per la riduzione, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti rappresentano una grande battaglia di civiltà, per cui tutti, amministratori e cittadini, devono fare la loro parte; visti i grandi risultati raggiunti in questi anni dalla Toscana nelle raccolte differenziate, si può affermare che questi potranno essere ancora migliorati, se si riuscirà a motivare e a sensibilizzare al massimo anche i più giovani nei confronti di una responsabilità che è di tutti. Si mette poi in evidenza in modo chiaro e conciso (perché rivolto alle giovani generazioni) il ruolo dell'educazione ambientale nelle scuole definendolo come »cruciale« .

Altrettanto deve dirsi per la regione Umbria, la quale, partendo dalla legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9, e passando attraverso la legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, è pervenuta all'approvazione della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, in cui si dà un riordino completo al settore.

Al di là, però, delle singole disposizioni approvate ed applicate, piace alla Commissione mettere in evidenza che, in entrambe le regioni, l'opera di sensibilizzazione non si è limitata ad un piano formale e legislativo, ma è passata attraverso una comunicazione mediatica delle esigenze ambientali, che ha dato frutti in ogni settore. Tale tendenza viene concretamente attuata, nella regione Toscana, mediante una campagna rifiuti che consente di informare la popolazione, anche e soprattutto attraverso una comunicazione mediatica, come trasformare una lattina, una bottiglia di plastica, un barattolo di vetro, una pera, una scatola di cartone in salvadanaio, attraverso la raccolta differenziata, dato che grazie ad essa chi risparmia l'ambiente risparmia denaro: quello della collettività e anche il proprio (vedi i siti di informazione istituzionale www.regione.toscana.it e www.rete.Toscana.it) (3). Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda la regione Umbria, che ha adempiuto a tale obbligo di informazione istituzionale (si dice obbligo in quanto più disposizioni legislative lo impongono) attraverso la predisposizione di una campagna di informazione ai cittadini, che culmina nella predisposizione di un sito istituzionale (www.regione.umbria.it). L'approccio alla problematica dei rifiuti, accolto e fatto proprio dalle due regioni in esame, non può che trovare concorde la Commissione.

(3) In quest'ultimo sito risulta pubblicato il ricordato « rapporto 2000 sull'ambiente » della regione Toscana, che contiene interessanti osservazioni e tabelle, fra le quali spiccano quelle relative ai risultati di smaltimento differenziato raggiunti e, in particolare, lo stato di attuazione del « decreto Ronchi », che in questa regione si può definire praticamente « a regime ».

Nonostante questo approccio positivo, si deve affermare che nel corso delle audizioni e delle missioni non sono stati pochi gli aspetti ancora non risolti messi in evidenza sia dalle istituzioni che dall'associazionismo ambientalista. Di questi si renderà conto nel corso della presente relazione; in questa sede non può che riconfermarsi il giudizio positivo della Commissione rispetto alle modalità ed alla tempestività con cui il problema ambiente è stato affrontato e, diremo, risolto. In sostanza, a differenza di altre regioni (vedi ad esempio Campania, Basilicata, Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna), si può dire che per le due regioni oggetto della presente relazione il problema « emergenza rifiuti » non è mai esistito.

Una riprova di quest'ultima affermazione si ha se si esamina il contesto territoriale sotto l'aspetto dei procedimenti penali in materia ambientale in generale e, in particolare, sotto quello dei c.d. delitti di « ecomafia ».

Le indagini giudiziarie.

Toscana.

Sebbene, come riferito da *Ciro Scarfato*, comandante del NOE dei carabinieri di Napoli, in occasione della missione della Commissione, nel luglio 1996 fossero stati rinvenuti e sequestrati rifiuti nella zona di Montecorvino Pugliano (SA) a poca distanza dalla discarica in località Parapoti, provenienti dal nord Italia e diretti in Toscana, si deve dire che tale regione viene in evidenza sempre e soprattutto come destinataria di rifiuti, spesso perché è, forse, l'unica a possedere impianti idonei allo smaltimento. Questa circostanza, invero, ha dato adito a sospetti di « triangolazione » per lo smaltimento illecito, sospetti che si evidenziano da più circostanze.

In primo luogo, si deve ricordare un centro in provincia di Ravenna, presso il quale è stato accertato l'arrivo di rifiuti lombardi con una codifica non prevista dalla legge e la partenza degli stessi presso inesistenti centri di recupero in altre regioni italiane, in particolare Toscana e Lazio (4); poi i numerosi capannoni dismessi riempiti di frazione secca, che la Commissione ha avuto modo di vedere in diverse regioni (Lombardia, Abruzzo, Toscana, Friuli, Lazio), tutti accomunati dall'avvenuta comunicazione agli organi preposti dell'inizio attività di stoccaggio o recupero. Da ultimo, si ricordi la circostanza, riferita dal sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, *dottor Guerriero* (5), secondo cui gli interessi di alcuni clan camorristici, notoriamente dediti al traffico di rifiuti, si sono spostati nella regione Toscana, con l'acquisizione di attività turistiche alberghiere. Afferma, infatti, il predetto magistrato: « Questo è un caso tipico in cui — naturalmente a nostro avviso, poi tutto dovrà essere valutato dall'autorità giudicante perché siamo ancora nella fase delle indagini — abbiamo la dimostrazione che i proventi derivanti dall'il-

(4) V. relazione territoriale sull'Emilia Romagna, doc. XXIII n. 32.

(5) Audizione di *Antonio Guerriero*, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, il 5 ottobre 2000.

lecito sversamento dei rifiuti sono stati utilizzati dal clan camorristico in un'attività completamente diversa, un'attività turistica in Toscana, attraverso imprenditori che, come cellule, stanno riproducendo in altre aree del territorio italiano gli stessi meccanismi che prima ho descritto». L'aspetto dell'intromissione della camorra in Toscana, mediante il riciclaggio di danaro proveniente dalla gestione illecita di rifiuti, viene posto in rilievo anche dal procuratore distrettuale di Firenze, dottor Antonino Guttadauro, nel corso della missione del 19 settembre 2000 e, sempre in detta circostanza, dal prefetto di Firenze, dottor Achille Serra, il quale afferma: « Non vi è la sensazione, né vi sono elementi tali da far ritenere che oggi in Toscana la criminalità organizzata abbia messo mano su questo fenomeno », però « vi è stato il segnale di qualche investimento di denaro proveniente da illeciti, soprattutto sull'area di Montecatini ».

Di altre indagini in corso ha dato contezza, con relazione segreta, il procuratore distrettuale di Firenze nel corso della missione del 19 settembre 2000.

Il rilievo, da ultimo posto in evidenza, da una parte dimostra come gli interessi delle attività imprenditoriali camorristiche o mafiose non abbiano confini territoriali e, dall'altra, come attraverso la ripulitura dei proventi di traffici illeciti si possa « inquinare » un territorio prima non contaminato da attività camorristiche. D'altra parte, emerge con chiarezza come la camorra e la mafia operino a tutto campo e come possano muovere ingenti capitali di provenienza illecita. È questo un ulteriore aspetto delle cosiddette « ecomanie » che occorre prendere in considerazione, specialmente quando si analizza una regione tradizionalmente esente da fenomeni camorristici o mafiosi. La criminalità organizzata entra in tale contesto sociale attraverso le attività tradizionali del luogo (nel nostro caso quella turistico-alberghiera), per poi portare il suo *modus operandi* nel territorio e diventarne il controllore. Il fenomeno, non nuovo, merita un'attenzione particolare da parte della Commissione, che potrà essere ulteriormente sviluppato attraverso opportuni collegamenti, anche di indagini comuni, con la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia.

Ritornando all'aspetto dei delitti più propriamente diretti ad offendere l'ambiente, si deve dire che la Toscana appare indicativa anche per il livello di non conformità alla normativa ambientale di aziende, purtroppo, di grosse dimensioni: si ricordi l'inchiesta giudiziaria connessa alla vicenda della costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità sull'Appennino toscano, con particolare riferimento ai cantieri T13 e T17, che la Commissione ha visitato, dove il cattivo funzionamento del depuratore delle acque di lavaggio delle gallerie in costruzione ha causato un gravissimo inquinamento dei fiumi Santerno e Diaterna, che ha portato alla sospensione e, poi, alla revoca dell'autorizzazione allo scarico da parte del comune (6).

Altro caso portato all'attenzione della Commissione è quello dell'impianto di Scarlino della società Ambiente spa. Tale impianto, noto anche come inceneritore del Casone, sorge in un territorio con vocazione turistica e dovrebbe bruciare rifiuti urbani, provenienti anche da altre province, per un totale di 140 mila tonnellate annue.

(6) V. audizione del procuratore della Repubblica aggiunto presso la procura circondariale di Firenze, dottor Beniamino Deidda, il 21 aprile 1998.

L'impianto consiste in una riconversione di vecchi forni industriali e di strutture ormai obsolete. Per lo stesso, prima di arrivare alla fase autorizzativa, vi sono stati ricorsi promossi dal comitato del « no » e da singoli cittadini, che in origine chiedevano la sospensione dell'autorizzazione del TAR della Toscana; la domanda di sospensiva è stata rigettata; avverso la mancata sospensiva concessa dal TAR della Toscana si è ricorso al Consiglio di Stato, che ugualmente ha rigettato il ricorso. Nel frattempo il TAR della Toscana si è pronunciato anche sul merito, riconfermando il giudizio che si è in presenza di una centrale alimentata da combustibili non convenzionali. Si deve, inoltre, rilevare che di recente il tribunale del riesame di Grosseto (ordinanza del 17 gennaio 2001, procedimento n. 3334 del 2000) ha disposto il sequestro preventivo dell'impianto di Scarlino per violazione degli articoli 51, 27, 28 e 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in quanto successivamente all'autorizzazione ministeriale « avviavano e proseguivano la produzione di energia elettrica senza osservare le disposizioni di legge in materia di rifiuti, in particolare senza conseguire, relativamente all'impianto di Scarlino, l'iscrizione nell'Albo nazionale, senza inoltrare all'amministrazione provinciale la domanda volta ad ottenere l'approvazione del progetto e, inoltre, senza ottenere l'autorizzazione provinciale allo smaltimento ».

Il procedimento, ancora allo stato iniziale delle indagini, in effetti rientra nella nota problematica dell'applicabilità o meno delle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Altro caso da ricordare è quello scaturente da alcune indagini in ordine a presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti per la ricostruzione postalluvionale in Versilia-Garfagnana; per questi fatti la procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio nel procedimento a carico di Roberto Daviddi ed altri soggetti, per i reati di turbativa d'asta, interesse privato in atti d'ufficio, appropriazione indebita ed altro. In effetti, secondo la tesi accusatoria, in previsione dell'udienza del 12 marzo 2001, alcuni appalti sarebbero stati aggiudicati dal Daviddi, quale commissario straordinario ed in occasione degli eventi alluvionali, a ditte che non possedevano i requisiti richiesti dalla legge. Inoltre tali ditte — operanti nell'ambito della raccolta e del trasporto dei rifiuti — avrebbero poi ceduto i rifiuti, dietro compenso, invece di trasportarli nei luoghi indicati dal commissario straordinario (7).

Altri fatti rilevanti dei quali si sia interessata la magistratura toscana non risultano agli atti della Commissione, sebbene, da accertamenti fatti direttamente mediante propri consulenti, risultino episodi quanto meno sospetti o che possano evolversi in fatti criminosi (8).

Umbria.

Per quanto concerne la regione Umbria, si può affermare che i fatti sottoposti all'esame dell'autorità giudiziaria « evidenziano solo

(7) V. decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale n. 1438/96 della procura di Lucca, con il quale vengono rinviati a giudizio Daviddi Roberto, Tescono Alvaro, Cervasio Pietro, Iacobellis Gerardo, Lunardi Angela, Nardi Nello e Vitti Aldo.

(8) V. verbali delle operazioni del cap. Di Giambattista, Guardia di finanza, doc. 887/1, 886/1, 288/1, 287/1 e 291/1.

scarichi occasionali di rifiuti, prevalentemente liquidi, che vengono abbandonati sul territorio al fine di lucrare nelle spese di smaltimento (9). Dalla relazione del prefetto di Perugia svolta in occasione della visita della Commissione, si evidenzia come il margine di attenzione al fenomeno sia particolarmente elevato sia da parte delle istituzioni in genere che da parte delle forze dell'ordine in particolare. Si rileva inoltre come, sia dalle indagini della polizia di Stato (10) che da quelle del comando provinciale dei carabinieri (11), sia confermato quanto già innanzi riportato e segnalato dal comando del Corpo forestale dello Stato circa la presenza di sversamenti isolati, per lo più liquidi, finalizzati all'elusione delle spese di smaltimento.

La legislazione regionale (12).

Toscana.

L.R. 31 agosto 2000, n. 71 (13) – Modifiche alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), come modificata dalla L.R. 22 dicembre 1999, n. 70 (Modifiche ed interpretazione autentica della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 concernente: « Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati »).

L.R. 22 marzo 2000, n. 40 (14). – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88, concernente « Attribuzioni agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

L.R. 22 dicembre 1999, n. 70 (15). – Modifiche ed interpretazione autentica della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 concernente: « Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati ».

Delib. C.R. 21 dicembre 1999, n. 385 (16). – L.R. n. 25/1998, articolo 9, comma 1, « Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi ».

(9) V. doc. 213/7, risposta del comando del Corpo forestale dello Stato per la regione Umbria del 14 maggio 1998.

(10) V. nota della divisione anticrimine della questura di Perugia del 10 gennaio 2001, allegata alla relazione del prefetto di Perugia (protocollo Commissione 15 gennaio 2001, n. 8918).

(11) V. nota del comando provinciale carabinieri di Perugia del 16 dicembre 2000, allegata alla relazione del prefetto di Perugia (protocollo Commissione 15 gennaio 2001, n. 8918).

(12) Si ritiene di riportare qui la legislazione regionale per chiarire alcuni « passaggi » della presente relazione.

(13) Pubblicata nel B.U. Toscana 11 settembre 2000, n. 29, parte prima.

(14) Pubblicata nel B.U. Toscana 31 marzo 2000, n. 14, parte prima.

(15) Pubblicata nel B.U. Toscana 31 dicembre 1999, n. 36.

(16) Pubblicata nel B.U. Toscana 1° marzo 2000, n. 9, suppl. straord n. 30, parte seconda.

Delib. G.R. 20 dicembre 1999, n. 1442 (17). — L.R. n. 25/1998 — Modifiche ed integrazioni al metodo *standard* di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani di cui alla delib. G.R. n. 1369/1998.

Delib. G.R. 29 marzo 1999, n. 320 (18). — L.R. n. 25 del 1998, articolo 10, comma 1. Piano regionale di gestione dei rifiuti — secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali e speciali pericolosi.

L.R. 1 dicembre 1998, n. 88 (19). — Attribuzioni agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Delib. G.R. 16 novembre 1998, n. 1369 (20). — L.R. n. 25 del 1998 — Approvazione del metodo *standard* di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani.

Circ. 12 novembre 1998, n. 2 (21). — Chiarimenti in merito alla natura ed alla classificazione dei sottoprodotti della caseificazione « siero » e « scotta » in relazione alla vigente normativa in materia di rifiuti.

L.R. 18 giugno 1998, n. 34 (22). — Modifica della L.R. n. 25 del 1998 « Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati ».

L.R. 18 maggio 1998, n. 25 (23). — Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati (24).

(17) Pubblicata nel B.U. Toscana 19 gennaio 2000, n. 3, parte seconda.

(18) Pubblicata nel B.U. Toscana 5 maggio 1999, n. 18.

(19) Pubblicata nel B.U. Toscana 10 dicembre 1998, n. 42.

(20) Pubblicata nel B.U. Toscana 13 gennaio 1999, n. 2, S.S.

(21) Pubblicata nel B.U. della regione Toscana 30 giugno 1999, n. 26, emanata dal dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà.

(22) Pubblicata nel B.U. 29 giugno 1998, n. 23.

(23) Pubblicata nel B.U. Toscana 28 maggio 1998, n. 19.

(24) La Commissione ha ritenuto di limitare l'elencazione alla legislazione attualmente vigente. Con l'articolo 32, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (ad eccezione dell'articolo 10 della L.R. 19 agosto 1988 n. 60, dell'articolo 4 della L.R. 6 settembre 1993 n. 64, del comma 5 della L.R. 2 settembre 1989 n. 61 e dell'articolo 4 della L.R. 4 aprile 1995 n. 35 che sono riferiti alla A.R.R.R.) sono abrogate:

la L.R. 19 agosto 1988, n. 60 « Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti »;

la L.R. 2 settembre 1989, n. 61 « Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 60 del 1988 — Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti »;

la L.R. 22 marzo 1990, n. 19 « Costituzione Agenzia regione recupero risorse spa articolo 10 L.R. n. 60 del 1988 »;

la L.R. 12 maggio 1993, n. 29 « Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica »;

la L.R. 6 settembre 1993, n. 64 « Disciplina delle materie prime secondarie — Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle materie prime secondarie — Modifiche ed integrazione alla L.R. 19 agosto 1988, n. 60 — Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti »;

la L.R. 7 novembre 1994, n. 85 « Integrazione alla L.R. 12 maggio 1993, n. 29, recante criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica »;

la L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 « Norme per lo smaltimento dei rifiuti »;

L.R. 28 dicembre 2000, n. 81, articolo 4 (25) – Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

la L.R. 4 aprile 1995, n. 35 «Contributi per interventi urgenti a sostegno di infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alla L.R. n. 60 del 1988, alla L.R. n. 29 del 1993 e alla L.R. n. 4 del 1995»;

la L.R. 28 giugno 1996, n. 47 «Modifiche ed integrazioni della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4, e successive modificazioni, recante »Norme per lo smaltimento dei rifiuti« »;

la L.R. 17 dicembre 1992, n. 55 «Procedure per l'individuazione dei siti di cava e discarica necessari alla realizzazione delle opere pubbliche e per l'utilizzo prioritario delle materie prime secondarie», articoli 7, 9 e 11. Sono fatte salve le obbligazioni assunte fino alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dall'articolo 16 della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4, e dall'articolo 6 della L.R. 12 maggio 1993, n. 29.

(25) Pubblicata nel B.U. Toscana 5 gennaio 2001, n. 1, parte prima. Legge riportata in quanto l'articolo 4 completa il sistema di gestione dei rifiuti, prevedendo anche le sanzioni amministrative applicabili e riservando tale applicazione alla regione stessa. Art. 4 – Funzioni riservate alla regione. Sono riservate alla giunta regionale le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:

a) le infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all'ente competente all'applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all'articolo 2;

b) l'igiene dei prodotti alimentari garantita attraverso procedure di autocontrollo – decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 166 (Attuazione delle direttive n. 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 e n. 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) –;

c) l'igiene dei prodotti e dei sottoprodotti di origine animale, ottenuti in stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi della normativa comunitaria.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 (Attuazione delle direttive CEE n. 71/118 del Consiglio del 15 febbraio 1971, n. 75/431 del Consiglio del 10 luglio 1977, e n. 78/50 del Consiglio del 13 dicembre 1977 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile); decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, in materia di rifiuti di origine animale;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 (Attuazione della direttiva n. 91/492/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi);

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 (Attuazione della direttiva n. 91/493/CEE del Consiglio del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca);

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 (Attuazione della direttiva n. 92/5/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale);

decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive n. 91/497/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 e n. 91/498/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernenti problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche);

decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive n. 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 e n. 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, in materia di produzione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte);

decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 94/65/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1994, relativa ai requisiti applicabili all'ammissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni);

L.R. 18/04/1995, n. 66 (26) – Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.

d) la produzione, commercializzazione ed impiego degli alimenti per animali ed integratori.

Legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi);

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 (Attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell’alimentazione per animali);

e) i farmaci veterinari, i presidi veterinari e l’impiego negli allevamenti di sostanze vietate.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE del Consiglio del 28 settembre 1981, n. 81/852/CEE del Consiglio del 28 settembre 1981, n. 81/852/CEE del Consiglio del 28 settembre 1981, n. 87/20/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, e n. 90/676/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990, relative ai medicinali veterinari);

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (Attuazione delle direttive n. 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 e n. 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nella produzione di animali);

f) la qualità delle acque destinate al consumo umano – decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 del Consiglio del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano) –;

g) la produzione ed il commercio di prodotti dietetici, alimenti per la prima infanzia e cosmetici.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare);

decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241 (Disciplina sanzionatoria delle direttive n. 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 e n. 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in materia di alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento);

h) i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari – decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 del Consiglio del 23 novembre 1976, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari) –;

i) gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari – decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 e n. 91/71/CEE della Commissione del 16 gennaio 1991, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione) –;

j) i prodotti cosmetici – legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici) –;

k) la difesa dai pericoli derivanti dall’impiego dell’amianto – legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) –;

l) il divieto di fumo negli uffici della regione, degli enti da essa dipendenti e delle aziende sanitarie ed ospedaliere – legge regionale 7 agosto 1996, n. 65 (Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo) –;

m) la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro – decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) –;

Delib.G.R. 29/11/1999, n. 1348 (27) – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) – Adozione direttive per il triennio 2000-2002, in merito agli obiettivi prioritari di riordino dei controlli ed alla protezione ambientale.

In particolare, la legge regionale n. 25 del 1998, in attuazione del decreto legislativo 22/97, ha istituito nove ambiti territoriali ottimali (ATO) (28). Questi rappresentano il riferimento geografico adeguato per conseguire economicità gestionale e per garantire che la gestione affidata ai comuni, ed esercitata attraverso le comunità di ambito, risponda a criteri di efficienza ed efficacia. Nella maggior parte dei casi, il riferimento geografico coincide con quello provinciale. Ogni ATO deve garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei rsu.

Umbria.

Delib. G.R. 8 novembre 2000, n. 1298 (29) – Procedure semplificate articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997. Comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi. Direttiva.

Delib.G.R. 30 settembre 1997, n. 6250 (30) – Decreto legislativo n. 22/1997, articoli 30 e 57. Modifica disposizioni autorizzative. Determinazioni in merito alle procedure per la gestione del periodo transitorio.

L.R. 6 marzo 1998, n. 9 (31) – Norme sull'istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Delib.G.R. 28 giugno 2000, n. 694 (32) – Linee guida vincolanti per le aziende USL relative alla vigilanza negli studi medico-odontoiatrici con riferimento al decreto legislativo n. 626/1994.

n) l'autorizzazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di prodotti fitosanitari.

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari);

legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);

la giunta regionale formula criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni di cui alla presente legge, anche sulla base di informazioni e dati relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative, assunte presso gli enti competenti.

(26) Pubblicata nel B.U. Toscana 28 aprile 1995, n. 33.

(27) Pubblicata nel B.U. Toscana 29 dicembre 1999, n. 52.

(28) Provincia di Massa Carrara, provincia di Lucca, provincia di Pisa, provincia di Livorno, provincia di Prato e Pistoia con i comuni del circondario dell'Empolese Val d'Elsa, provincia di Firenze esclusi i comuni del circondario dell'Empolese Val d'Elsa, provincia di Arezzo, provincia di Siena e provincia di Grosseto.

(29) Pubblicata nel B.U. Umbria 13 dicembre 2000, n. 63.

(30) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 novembre 1997, n. 54.

(31) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 marzo 1998, n. 20.

(32) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 agosto 2000, n. 41.